



# COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Visto il RD 11 febbraio 1929 n° 275, riguardante il "Regolamento per la professione di Perito Industriale  
Vista la legge 25 aprile 1938 n° 897, che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali, da parte dei liberi professionisti

Preso atto della istituzione dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI), di cui alla legge 8 agosto 1995 n° 335

### IL CONSIGLIO DI QUESTO COLLEGIO EMANA

il seguente

### REGOLAMENTO

- 1) Il professionista Perito Industriale, che presenta ad enti, uffici ed a privati, elaborati, quali perizie, disegni, progetti, studi e quant'altro da lui professionalmente prodotto, dovrà convalidarne la sua proprietà intellettuale mediante l'apposizione di apposito timbro ad inchiostro indelebile a lui rilasciato dal Collegio, con ciò attestando il possesso del requisito di iscrizione all'Albo professionale previsto dalla legge.
- 2) Il Presidente del Collegio dà in dotazione al professionista iscritto all'Albo, qualora egli ne abbia fatto richiesta, il timbro personale, recante, entro la dicitura circolare - "Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Venezia" - , il nominativo del professionista ed il relativo numero progressivo di iscrizione. Il professionista ne rilascerà apposita ricevuta mediante la sottoscrizione di copia del presente documento.
- 3) A seguito di dimissioni od a provvedimento disciplinare di sospensione o di cancellazione, l'iscritto dovrà, all'atto della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento disciplinare, riconsegnare il timbro. Il professionista che non adempirà a tale obbligo sarà diffidato.
- 4) In caso di smarrimento del timbro, il professionista deve fare pronta denuncia all'Autorità ed al Consiglio del Collegio, che, considerato il caso, valuterà deciderà sull'eventuale rilascio di un duplicato, su rimborso del relativo costo.
- 5) E' fatto divieto a chiunque di provvedersi del timbro professionale o di usarne uno di foggia similare. L'uso di un timbro, che non sia stato dato in dotazione con le modalità, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, è considerato infrazione grave e perseguibile con l'azione disciplinare prevista dagli artt. 11 e 12 del RD 11 febbraio 1929 n° 275 .
- 6) Il professionista cancellato dall'Albo, od anche temporaneamente sospeso dalla libera professione, che continui ad esercitare la professione facendo o meno uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 7) L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici e quanti altri preposti al ricevimento e/o approvazione degli elaborati resi da professionisti Periti Industriali, sono invitati ad accertare che, su ciascuna delle restituzioni grafiche e documentali ad essi relative, sia impresso ad inchiostro indelebile il timbro che attesta l'iscrizione all'Albo del firmatario, ed a respingerle qualora esse manchino del predetto requisito. All'Autorità Giudiziaria, agli Enti ed Uffici pubblici è trasmessa copia delle presenti norme unitamente al facsimile del timbro professionale dei Periti Industriali della Provincia di Venezia.
- 8) Al Perito Industriale iscritto all'Albo, che svolga attività libero-professionale a tempo pieno, parziale, in forma singola, associata, di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale o saltuaria, in costanza di rapporto di lavoro dipendente, quiescente, od in qualsiasi altra condizione, è fatto l'obbligo di iscrizione all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI).
- 9) Al Perito Industriale iscritto all'Albo, che si trovi nella condizione di imprenditore, artigiano o commerciante, che svolga, nel contempo, attività professionale di Perito Industriale, è fatto l'obbligo di iscrizione all'Ente di Previdenza della Categoria. Pur essendo consentito a taluni di questi soggetti di ricomprendere nelle fatture, relative alle attività citate, anche le prestazioni quale Perito Industriale, gli importi relativi a queste ultime dovranno essere scorporate dal totale e assoggettati al contributo previdenziale, che va versato all'EPPI.

Pag. 1/2

- 10) Al Perito Industriale iscritto all'Albo, che non possieda redditi derivanti dall'esercizio della professione, è fatto obbligo di dichiarare tale stato mediante la compilazione del modello EPPI 04 in forma di dichiarazione sostitutiva Pag. 1/2 dell'atto di notorietà. A questi, qualora si dovesse trovare, poi, a produrre un tale tipo di redditi, è fatto obbligo di iscrizione all'Ente di previdenza entro 15 giorni dalla data di emissione del primo documento economico (fattura o nota prestazionale).
- 11) Il Perito Industriale iscritto all'Albo è tenuto a svolgere l'attività professionale nell'ambito del settore o specializzazione relativi al proprio diploma. I singoli professionisti possono essere ammessi, su valutazione ed autorizzazione del Consiglio del Collegio, ad esplicare l'attività prevista da specializzazione o settore diversi da quello appartenenza, purché essa sia parte assolutamente marginale rispetto alla complessità e globalità del lavoro e non esistano disposizioni di legge atte a vietarlo.

Mestre 2 Aprile 1999